

(9)

**SEZIONE PER L'IMBARCO DEI MARITTIMI ITALIANI SU
MEZZI NAVALI SPECIALI CON ARMATORE STRANIERO E
BATTENTI BANDIERA ESTERA**

L'anno 2024, addì 11 del mese di luglio in Roma

CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)

e

le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:

- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)

hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco degli equipaggi su mezzi navali speciali (mezzi che operano nel mercato offshore per la posa di condotte, la costruzione e l'installazione di piattaforme, la perforazione ed i sistemi di produzione sottomarina ed attività connesse) con armatore straniero e battenti bandiera estera.

PREMESSA

Le parti, con lo scopo di avviare un processo di acquisizione di una flessibilità operativa e gestionale atta ad assicurare un più costante e proficuo utilizzo dei mezzi navali speciali e di conseguenza offrire una maggiore opportunità di impiego del personale marittimo italiano, convengono di definire una normativa contrattuale per l'imbarco del personale marittimo al quale si applica la legge italiana su mezzi navali speciali con Armatore straniero e battenti bandiera estera. Tale disciplina deve tenere conto delle particolarità del mercato offshore a livello internazionale, caratterizzato da un'elevata concorrenzialità da cui emerge l'esigenza di una rilevante flessibilità organizzativa.

Le parti dichiarano, di comune accordo, che con la stipula della presente Sezione, avvenuta in armonia con quanto disposto dai vigenti accordi interconfederali in materia, si è inteso normare il contratto di arruolamento dei marittimi a bordo dei mezzi navali speciali, operanti nel mercato offshore per la posa di condotte, la costruzione e l'installazione di piattaforme, la perforazione, i sistemi di produzione sottomarina ed attività connesse, fatti salvi i diritti acquisiti.

Le pattuizioni contenute nella presente Sezione sono avvenute tenendo conto della legislazione vigente e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso, sicuramente di miglior favore per i lavoratori.

Le parti, infatti, convengono che, qualora si potesse presupporre per alcuni istituti una interpretazione restrittiva della vigente legislazione, a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa contrattuale liberamente sottoscritta.

Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle Organizzazioni Sindacali di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze ed alla specificità del settore, convenendo sul valore onnicomprensivo del costo contrattuale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste nei contratti e accordi sindacali di secondo livello attualmente in vigore.

CAPO I
TIPI DI CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO

Art. 1
Tipi di contratto di arruolamento

1 - In osservanza all'art. 325 del Codice della Navigazione (C.d.N), il contratto di arruolamento può essere stipulato:

- a) a tempo determinato;
- b) a tempo indeterminato.

2 - Il periodo d'imbarco si intende composto da cicli di lavoro/licenza in relazione alla turnistica in essere di cui all'art. 25.

3 - I contratti di arruolamento da stipularsi avanti l'Autorità marittima ai sensi di legge, saranno redatti in conformità al modello, allegato alla presente Sezione (Allegato D).

Art. 2
Contratto di arruolamento a tempo determinato

1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere l'indicazione del termine di durata.

2 - Ai sensi dell'art. 326 comma 2 del C.d.N., il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 9 (nove) mesi prorogabile da parte del datore di lavoro, d'intesa con il lavoratore, per esigenze dell'azienda, fino a 30 (trenta) giorni. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali nei limiti sopra esposti. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.

3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al momento dell'imbarco e si estingue alla data della sua scadenza naturale.

4 - Il lavoratore marittimo, alla data della sua scadenza naturale, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.

Art. 3
Contratto di arruolamento a tempo indeterminato

1 - Ai sensi dell'art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione dell'Armatore, per lavorare alle sue dipendenze.

2 - Se il marittimo sottoscrive una nuova convenzione di arruolamento con un altro armatore anche durante il periodo di fruizione di ferie e riposi compensativi, oppure si ripristina l'efficacia di precedente contratto di lavoro nautico sospeso, il contratto di arruolamento sottoscritto con il precedente armatore deve intendersi risolto rispettivamente alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di arruolamento o alla data di ripristino del precedente contratto.

Art. 4 **Periodo di prova**

1 - In occasione del primo contratto di arruolamento a tempo indeterminato o a tempo determinato il personale marittimo dovrà effettuare un periodo di prova non superiore a 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa sempre a contare dalla data del primo imbarco su un mezzo navale speciale. Il patto di prova è stipulato per iscritto fra Armatore e lavoratore marittimo. L'armatore si impegna, per quanto possibile, a impiegare in maniera omogenea, il marittimo, in tutte le tipologie di mezzi garantendo le stesse opportunità ai marittimi impiegati.

2 - Quando una della società armatoriali appartenenti allo stesso Gruppo, riassuma in servizio un marittimo che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in precedenti imbarchi a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, lo stesso non sarà nuovamente applicato. Tale previsione esclude tutti i casi in cui l'assunzione riguardi un ex dipendente.

3 - Entro il periodo di prova l'Armatore può risolvere il contratto di arruolamento in qualunque porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto dall'art. 43, paragrafo B), comma 1, lett. e) dalla presente Sezione.

4 - Il contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con l'osservanza delle norme e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso, nonché a quanto previsto in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà del marittimo.

5 - Se il contratto di arruolamento è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da quello ove il contratto stesso è stato stipulato, l'armatore sarà tenuto al rimpatrio del marittimo.

6 - L'armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.

7 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di servizio.

CAPO II NORME DISCIPLINARI

Art. 5 Rapporti gerarchici e disciplinari

1 - I rapporti gerarchici e disciplinari del personale marittimo sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato vigenti per il settore della navigazione marittima, secondo la gerarchia delle fonti disciplinata dall'art. 1 C.d.N. e dalla presente Sezione.

2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni delle autorità nazionali e locali, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.

3 - Il marittimo deve rifiutare elargizione di denaro da parte di chiunque. È tenuto a osservare quanto previsto dal codice etico aziendale che deve essere messo a disposizione del marittimo, in ogni sua parte, nonché quanto previsto dai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi della D.lgs. 231/2001. Deve indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali e usare tutti i mezzi di protezione che l'azienda mette a disposizione. Deve mantenere la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e sulle informazioni riservate. Non deve trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza danno dell'azienda, dai compiti inerenti la posizione assegnatagli. Fermo e salvo il diritto di opinione non deve divulgare, con qualsiasi mezzo, immagini, video e giudizi lesivi dell'immagine aziendale. Deve mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti degli altri componenti l'equipaggio, dei passeggeri e, in generale dei terzi presenti, nonché rispettoso delle comuni norme di igiene, decoro e di tutela ambientale, oltre che dell'ambiente di lavoro nel suo complesso.

4 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.

5 - Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia autorizzato, salvo esigenze di sicurezza della nave, a scendere a terra.

6 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti ed averne ottenuto l'autorizzazione.

Art. 6 Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.

1 - Tutti i lavoratori marittimi hanno il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verificino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazione di merci, vendite abusive a bordo, imbarco di persone o cose non autorizzate, favoreggiamento di clandestini. Gli Ufficiali tutti dovranno eseguire prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.

2 - L'Armatore ha il diritto di risolvere il contratto di arruolamento senza indennità di sorta e di essere risarcito dei danni tutti che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi internazionali e/o nazionali, e particolarmente in conseguenza di contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, poste in essere dai marittimi che risultassero responsabili sia della trasgressione, che della mancata vigilanza.

Art. 7
Infrazioni disciplinari e sanzioni

- 1** - I provvedimenti disciplinari adottabili nei confronti del marittimo potranno essere:
- a) rimprovero scritto;
 - b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'art. 47;
 - c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
 - d) sospensione per un periodo massimo di due mesi;
 - e) risoluzione del contratto di arruolamento.
- 2** - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono adottate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.
- 3** - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell'adozione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito, consentendo, poi, l'esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini di legge vigenti.
- 4** - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
 - b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
- 5** - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) per disattenzione arreca danno non grave all'armatore;
 - b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
- 6** - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione fino ad un massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) esegue lavori non ordinatigli;
 - b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
 - c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
- 7** - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento, il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
- a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
 - b) pone in essere insubordinazione verso i superiori;
 - c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
 - d) commette atti implicantanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali, danneggiamento derivante da condotte attive od omissive connesse al necessario rispetto delle norme di igiene e decoro, nonché di tutela ambientale a bordo, danno all'immagine aziendale);
 - e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
 - f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
 - g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;

- h) commette infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
- i) pretende da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme di denaro;
- j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
- k) commette azioni od omissioni con dolo o colpa grave da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
- l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito;
- m) Commette atti di molestie o bullismo o atti di violenza fisica e/o psicologica e/o verbale o morale nei confronti di colleghi/e e/o soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).

8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata adottata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al comma 5.

9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già adottate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di arruolamento.

10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di arruolamento potranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore. Potrà essere, altresì, disposto lo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità di cui al punto 7. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall'Armatore o da un suo procuratore.

11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo secondo le disposizioni di legge anche tramite l'Organizzazione Sindacale.

12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione. Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione e il Collegio di conciliazione non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.

Art. 8

Reclami dei marittimi e controversie sindacali

1 - Le procedure di reclamo a bordo da parte dei lavoratori marittimi dovranno essere conformi alla Regola 5.1.5 della MLC,2006.

CAPO III ORARIO DI LAVORO

Art. 9 Orario di lavoro

- 1** - L'orario normale di lavoro è per il personale imbarcato di 8 (otto) ore giornaliere.
- 2** - Le prestazioni effettuate oltre le 8 (otto) ore giornaliere saranno considerate lavoro straordinario.
- 3** - L'orario di lavoro potrà essere effettuato sia nelle ore diurne che nelle ore notturne.
- 4** - L'orario di lavoro diurno sarà compreso tra le ore 6.00 e le ore 20.00, secondo le esigenze di servizio.
- 5** - L'orario di lavoro notturno sarà compreso tra le ore 20.00 e le ore 6.00, secondo le esigenze di servizio.

NORMA TRANSITORIA

Qualora dovessero risultare ancora imbarcati su mezzi navali rientranti nel campo di applicazione della presente Sezione, Comandanti, Padroni marittimi, Direttori marittimi non capitani di macchina, continueranno ad essere applicate le specifiche disposizioni relative a tali abilitazioni, abrogate con accordo di rinnovo del CCNL unico dell'industria armatoriale 16 dicembre 2020.

Art. 10 Orario di riposo

- 1** - L'orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24 (ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.
- 2** - Le suddette 10 ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore, salvo deroghe all'orario di lavoro, come previsto dalle norme vigenti.
- 3** - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l'effettuazione delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare. In tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo.

Art. 11 Indennità di turno

- 1** - Quando vengono stabiliti regolari turni avvicendabili di lavoro o di guardia, la retribuzione oraria - minimo contrattuale - verrà calcolata con una maggiorazione del 16% (sedici per cento) per tutti i giorni di effettiva presenza a bordo.
- 2** - Detta indennità, per il modo in cui è stata calcolata, non costituisce coefficiente della

retribuzione ad alcun effetto, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.

Art. 12

Trattamento nella giornata del sabato in porto ed in navigazione

- 1** - La giornata del sabato mantiene la natura di giorno feriale.
- 2** - Per il lavoro eventualmente prestato nelle otto ore dell'orario normale in detta giornata, sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.
- 3** - Al personale trattenuto in servizio oltre l'orario normale di lavoro è dovuto il compenso per lavoro straordinario.
- 4** - Al marittimo non spetta il riposo compensativo per la giornata del sabato se in tale giornata fruisce di una franchigia o di un riposo compensativo.
- 5** - Al personale che usufruisce dei riposi compensativi durante il periodo di imbarco il sabato non è considerato riposo.

CAPO IV LAVORI E SERVIZI DIVERSI

Art. 13

Lavori per la sicurezza della navigazione

1 - I membri dell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario:

- a) per la sicurezza della navigazione, del carico e delle provviste;
- b) per il salvataggio del mezzo speciale e delle persone imbarcate.

2 - Saranno altresì tenuti a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso al mezzo navale speciale, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato da apposito accordo aziendale con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

Art. 14

Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo

1 - I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il compimento dei quale sono stati imbarcati.

2 - Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire, temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato alla loro abilitazione professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza del mezzo speciale, i marittimi imbarcati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.

Art. 15

Lavori per la manutenzione e pulizia del mezzo navale speciale

1 - Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione del mezzo speciale che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dalla presente Sezione, con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori dell'orario normale.

Art. 16

Lavori inerenti alla pulizia degli alloggi

1 - L'equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza perciò aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

Art. 17

Sostituzione di ammalati e di infortunati

1 - Nel caso di malattia o infortunio di alcuno dei marittimi imbarcati durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà disimpegnato entro i limiti dell'orario normale dal rimanente personale, anche appartenente a diverso grado o categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto disposto all'art. 28 della presente Sezione.

Art. 18
Compensi per sostituzione personale mancante

1 - Qualora risultasse mancante alcuno dei marittimi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) previsto dalla tabella minima di sicurezza, il Comandante regolerà il servizio in modo che il personale non superi le normali otto ore di lavoro.

2 - Alla persona o alle persone che effettivamente avessero eseguito, oltre al proprio lavoro, anche quello dei mancanti, verrà corrisposto un compenso complessivo pari al minimo contrattuale, (esclusa panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbe spettato ai mancanti durante il periodo dell'effettiva sostituzione, più il 20% del valore del solo minimo contrattuale. Tale compenso sarà ripartito tra gli interessati in proporzione delle rispettive paghe base conglobate escludendo la panatica ed ogni altro accessorio.

3 - Se, nonostante la mancanza di alcuno dei marittimi, non fossero richieste particolari prestazioni di altro o di altri componenti l'equipaggio, il minimo contrattuale (esclusa la panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbe spettato ai mancanti sarà ripartito fra i marittimi, della singola sezione alla quale appartiene il mancante, in proporzione delle rispettive paghe base conglobate.

4 - Il compenso di cui al comma 3 non verrà corrisposto qualora il mezzo navale speciale sia inoperoso.

Art. 19
Oggetti in consegna

1 - Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento della eventuale mancanza o danneggiamento, se dovuti a negligenza.

CAPO V PAGHE, COMPENSI, INDENNITÀ

Art. 20 Paghe

1 - I minimi contrattuali spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a ruolo sono quelle indicate nella tabella paga allegata alla presente Sezione (Allegato A)

2 - La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30^{mo} del minimo contrattuale mensile e la paga oraria ad 1/8^{vo} della paga giornaliera, salvo quanto previsto all'art. 34 in materia di riposi compensativi.

3 - A decorrere dal 1° luglio 2024 le parti hanno concordato di istituire un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) per 14 mensilità secondo la Tabella E, dandosi atto che l'ammontare complessivo dell'EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l'eccezione del solo TFR.

Tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dall'art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente CCNL che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l'eccezione del solo TFR.

Art. 21 Scatti di anzianità

1 - Al marittimo che abbia effettuato gli ultimi due anni di navigazione sempre con lo stesso Armatore spetterà un 1° scatto di anzianità ex 5% (Allegato A). Dopo il primo biennio di anzianità, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali di anzianità ex 3% (Allegato A).

Art. 22 Indennità di navigazione

1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto delle attività e dell'impegno richiesto dalle esigenze operative dei mezzi navali speciali, delle zone geografiche di operazione, nonché del vincolo della permanenza a bordo e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione mezzi navali speciali in importi giornalieri indicati nell'Allegato C. Tali importi saranno corrisposti per giorni di effettiva presenza a bordo.

2 - a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), una indennità giornaliera rischio guerra/pirateria. La misura di tale indennità sarà pari a tanti trentesimi del minimo contrattuale e del supplemento paga personale di Stato Maggiore (Allegato B della presente Sezione), per ogni giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti.

3 - Al personale imbarcato su mezzi navali speciali operanti all'estero saranno corrisposte per i giorni di effettiva presenza a bordo, con decorrenza dal giorno di partenza dall'ultimo porto nazionale e fino all'arrivo al primo porto nazionale ed in aggiunta alle quote di indennità di navigazione indicate all'allegato C riga 1, le quote giornaliere calcolate dividendo per trenta il 12% del minimo contrattuale (cfr. Allegato C, riga 2).

4 - a) Quando il mezzo navale speciale approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l'equipaggio, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, una quota giornaliera calcolata dividendo per trenta il 7% del minimo contrattuale, che si aggiunge a quelle previste all'allegato C.

b) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'Ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo del mezzo navale speciale al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo e della permanenza del mezzo navale speciale in detto porto;

c) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testualmente l'espressione "epidemia" o "stato epidemico";

d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all'equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della partenza del mezzo navale speciale dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell'ammissione del mezzo navale speciale a libera pratica.

5 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l'indennità di navigazione di cui al presente articolo non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.

6 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano, che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario del lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle ferie e delle relative indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

7 - In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi; all'importo dell'indennità di navigazione non corrisposta. Ciò in quanto la predetta indennità di navigazione ha una natura giuridica che non troverebbe riscontro nella fattispecie per la quale è stata posta la deroga.

Navi con certificazione IAQ1

L'ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro, ad una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1 dell'art. 22 nella misura del 20%.

Art. 23 Eventuale periodo di ingaggio

1 - Qualora l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio, decorrente dalla data di consegna del libretto di navigazione, il marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno di imbarcarsi, al minimo contrattuale, al supplemento paga per anzianità, e alla indennità sostitutiva della panatica. Nel caso che il marittimo sia inviato dall'armatore ad

imbarcare in porto diverso da quello di ingaggio, il marittimo avrà, inoltre, diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio e di trasporto del corredo sostenute per recarsi a bordo, nei limiti previsti per il caso di rimpatrio, qualora l'armatore non provveda direttamente.

2 - Per la durata del viaggio per recarsi all'estero e fino all'imbarco si avrà diritto, in luogo dell'indennità sostitutiva della panatica, al rimborso a piè di lista, nei limiti della normalità, delle spese opportunamente documentate.

3 - Il periodo di ingaggio, seguito da imbarco, sarà considerato utile agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.

Art. 24

Compenso per ritardato imbarco in caso di trasbordo

1 - Il marittimo, che in caso di trasbordo disposto dalla Società non dovesse prendere subito imbarco su unità navali armate dalla medesima Società, avrà diritto ad un compenso pari alla retribuzione prevista per il periodo di riposo di cui all'art. 35 della presente Sezione.

2 - Il compenso non spetterà qualora il marittimo stesso venisse adibito a lavori di comandata.

3 - Il periodo di attesa a terra non è, in ogni caso, computato ai fini del compimento del periodo di imbarco.

Art. 25

Turnazione

La turnazione dei cicli lavoro/riposo è demandata alla contrattazione integrativa aziendale con le OO.SS. stipulanti la presente Sezione.

Art. 26

Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi Libretto paghe

1 - Il minimo contrattuale, l'indennità di navigazione, il supplemento paga per anzianità, gli altri compensi, e indennità spettanti agli imbarcati per qualunque altro titolo, a norma della presente Sezione, saranno corrisposti in ogni caso non oltre 15 giorni dalla fine del mese.

2 - Durante l'imbarco potranno essere corrisposti acconti ai lavoratori marittimi fino alla concorrenza dell'80% del minimo contrattuale, salvo diversa prassi aziendale. In caso di utilizzo di denaro contante l'acconto potrà essere riconosciuto entro i limiti di legge.

3 - Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti e saranno ragguagliati al cambio ufficiale del giorno del pagamento. L'ammontare del controvalore in euro al cambio ufficiale degli acconti corrisposti in valuta non potrà superare il saldo spettante al lavoratore marittimo per le competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell'acconto.

4 - Ad ogni lavoratore marittimo, ai sensi di legge, salvo particolari posizionamenti della nave o difficoltà logistiche, sarà consegnato, a carico del datore di lavoro, un cedolino paga sul quale saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i compensi liquidati.

5 - Qualora un marittimo sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l'intero periodo della prigionia e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la prigionia, fino alla data della morte.

Art. 27
Gratifica natalizia e gratifica pasquale

1 - Sia in occasione del Natale, con le competenze del mese di novembre, che della Pasqua, con le competenze del mese di Marzo, sarà corrisposta ai marittimi una gratifica - in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti - costituita dai seguenti elementi:

- a) minimo contrattuale;
- b) supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B;
- c) valore convenzionale della panatica come stabilito all'art. 31;
- d) eventuali scatti di anzianità cui all'art. 21.

2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.

3 - Nel caso di cessazione del contratto di arruolamento, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia e pasquale.

4 - Ferma restando l'abilitazione professionale del marittimo, nel caso di impiego pro tempore, nel corso dell'anno, di un marittimo presso lo stesso armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.

5 - I ratei delle gratifiche natalizie e pasquali saranno da considerarsi ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.

Art. 28
Compensi per funzioni di grado o categoria superiore

1 - Al personale cui fosse affidata funzione di grado o categoria superiore spetteranno, pro-tempore, la paga e gli emolumenti accessori inerenti a tale grado o categoria.

Ove l'assegnazione alla mansione superiore (qualifica o grado) non abbia avuto luogo per sostituzione di marittimo assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione stessa diventa definitiva trascorso il periodo di 3 (tre) mesi.

2 - Ove invece l'assegnazione a funzione di grado o qualifica superiore abbia avuto luogo per sostituzione di marittimo assente con diritto alla conservazione del posto il marittimo ha diritto all'inquadramento superiore decorso il periodo di 6 (sei) mesi, ove sia in possesso di idonea abilitazione professionale ai sensi della normativa nazionale e internazionale in materia.

3 - I detti periodi di tre e/o sei mesi sono da intendersi di servizio continuativo e di effettiva presenza a bordo.

Art. 29
Compensi per lavoro straordinario

1 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza del mezzo navale speciale. Le ore di lavoro straordinario massime dovranno essere compatibili con le vigenti disposizioni di legge in materia di ore minime di riposo.

2 - La quota oraria per il lavoro straordinario è si determina dividendo il minimo contrattuale per il divisore 184. Il valore così ottenuto sarà maggiorato secondo le seguenti percentuali:

- Diurno feriale: 25%
- Notturno feriale e Diurno Festivo: 25%

- Notturmo Festivo: 33%

3 - Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.

4 - È escluso dai compensi per lavoro straordinario il personale di Stato Maggiore al quale viene corrisposta l'indennità di funzione.

5 - Le parti dichiarano espressamente che i riconoscimenti di ore di straordinario, i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi, anche a livello aziendale, a qualsiasi titolo dalla retribuzione, essendo voluti come elementi distinti ed autonomi espressamente ribadendosi l'esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo. Pertanto, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro nautico, le parti dichiarano che hanno sempre voluto escludere i riconoscimenti di ore di lavoro straordinario, i compensi per lavoro straordinario anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati dal computo degli istituti contrattuali sui quali sono state calcolate le "indennità fisse".

CAPO VI VITTO E ALLOGGIO

Art. 30 Alloggio e Vitto

1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari. In caso di assenza di alloggi a bordo, la contrattazione di secondo livello disciplinerà l'individuazione di adeguate soluzioni alternative.

2 - Le forniture di vitto, nell'ambito del servizio mensa, dovranno essere gratuite e in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità, e varietà, saranno bilanciate e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo. Sarà, inoltre, sempre garantito l'accesso gratuito all'acqua potabile.

3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso.

4 - Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l'incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l'equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze.

Art. 31 Valutazione della Panatica quale coefficiente della retribuzione

1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nelle misure seguenti:

Ufficiali	€ 6,97 mens.
Sottufficiali	€ 5,89 mens.
Comuni	€ 4,96 mens.

Art. 32 Indennità sostitutiva della panatica

1 - Al sottoelencato personale marittimo sarà corrisposta, durante i riposi compensativi, la seguente indennità sostitutiva della panatica:

Ufficiali	€ 2,58
Sottufficiali	€ 1,91
Comuni	€ 1,65

CAPO VII RIPOSI FESTIVI - FERIE - LICENZE

Art. 33

Trattamento per le Giornate Festive e Ferie

1 - Sono considerati giorni festivi:

- tutte le domeniche
- il 1° Gennaio (Capodanno)
- il 6 Gennaio (Epifania)
- il Lunedì di Pasqua
- il 25 Aprile
- il 1° Maggio
- 2 giugno
- il 15 Agosto
- il 1° Novembre
- l'8 Dicembre
- il 25 Dicembre (S. Natale)
- il 26 Dicembre

Sono considerati semifestivi, cioè festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni:

- Venerdì Santo
- Vigilia di Natale

2 - Per ognuna delle festività menzionate nonché per ogni Sabato lavorato, il marittimo ha diritto ad una giornata di riposo compensativo. Le ferie verranno maturate in ragione di 2,83 giorni per mese di imbarco e godute durante i periodi di licenza a terra per turno.

Il monte ferie maturabile per ogni anno d'imbarco è di 34 giorni da fruire nei giorni calendariali di licenza a terra con esclusione delle Domeniche e dei giorni festivi intercorrenti nel periodo feriale medesimo.

Al marittimo che ne faccia richiesta il Comando può concedere, salvo esigenze di servizio, permessi di durata non inferiore a 24 ore consecutive. Per ciascun giorno di riposo compensativo goduto, al marittimo sarà trattenuto il relativo importo.

Art. 34

Computo dei riposi compensativi e ferie

1 - Durante il periodo di permanenza a bordo i turni di servizio continuano nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro. I giorni di riposo compensativo riconoscibili al personale marittimo sono tanti giorni quante le giornate di sabato, domenica e giorni festivi trascorsi effettivamente in servizio a bordo.

Qualora il marittimo, nei giorni predetti, presti attività lavorativa oltre l'orario normale, verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario, per le ore eccedenti l'orario normale.

In caso di malattia o infortunio nel corso dell'imbarco con conseguente esenzione dal servizio, al marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse in navigazione.

Nel caso che durante il corso del contratto di arruolamento per esigenze di servizio non sia stato possibile fare godere i riposi compensativi, l'Armatore indennizzerà il marittimo mediante il pagamento di tante giornate o pro rata di minimo contrattuale, rateo della gratifica natalizia e della gratifica pasquale nonché degli eventuali scatti di cui all'art. 21, valore convenzionale della panatica di cui all'art. 31 e delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B.

Le ferie ed i riposi compensativi maturati durante i periodi lavorati vengono goduti durante i turni di licenza o, in caso di mancata usufruizione, liquidati al momento dello sbarco.

Il computo dei riposi compensativi o ferie viene effettuato su 1/26 del valore mensile di:

- minimo contrattuale;
- valore convenzionale della Panatica;
- supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B;
- e di 1/30 di:
 - scatti di anzianità
 - valore mensile di 13^a e 14^a.

Art. 35

Licenze o periodi di riposo durante il periodo di imbarco

1 - Al personale imbarcato su Mezzi Speciali, durante il periodo di imbarco, saranno concessi periodi di licenza o di riposo da usufruire a terra.

2 - Il periodo di licenza sarà commisurato rispetto a quello di effettiva presenza a bordo sulla base del rapporto 2 a 1 o 1 a 1 in linea con la contrattazione integrativa aziendale. I giorni di viaggio sono parte del periodo di licenza e comunque non saranno computati per la fruizione dei riposi compensativi o ferie.

3 - Le spese di viaggio, per fruire della licenza, sostenute dal marittimo imbarcato su Mezzi Speciali, sono a carico dell'Armatore, secondo i criteri definiti aziendali.

4 - La retribuzione spettante durante il periodo di licenza, è composta da:

- minimo contrattuale;
- supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B;
- scatti d'anzianità;
- valore convenzionale della Panatica;

5 - La licenza viene concessa in conto riposi compensativi o in conto ferie maturate, ma in caso di mancata fruizione saranno liquidati al momento dello sbarco.

6 - Al personale che usufruisce dei riposi compensativi durante il periodo di imbarco il sabato non è considerato riposo.

Art. 36

Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in servizio a bordo

1 - Qualora una delle festività nazionali normalmente infrasettimanali cada di domenica verrà riconosciuta al marittimo un'ulteriore giornata di riposo compensativo.

2 - Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al marittimo il solo trattamento previsto per la domenica.

Art. 37

Ferie

1 - A tutti i componenti l'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso.

2 - Qualora l'armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo, al momento dello sbarco, altrettante giornate calcolate in base ad $1/26^{\text{mo}}$ di minimo contrattuale, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore, e ad $1/30^{\text{mo}}$ del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti.

Dichiarazione a verbale

Con la fissazione del periodo feriale a 34 giorni convenuto con il presente accordo di rinnovo, le parti convengono che con decorrenza 1° gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta complessivamente di 32 ore pari a 4 giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle due giornate festive (2 giugno - 4 novembre) e della giornata di riposo concessa con il contratto del 1989 ed aggiungendo 8 ore di riduzione di orario.

Dichiarazione a verbale

Con la fissazione del periodo feriale a 34 giorni, le parti si danno reciprocamente atto della completa attuazione attraverso lo strumento contrattuale delle disposizioni contenute nella Maritime Labour Convention, 2006.

CAPO VIII PREVIDENZE

Art. 38 Trattamento previdenziale

1 - Sia l'Armatore che il marittimo ottempereranno, per gli oneri di loro rispettiva competenza, secondo i termini di legge.

Art. 39 Assicurazione contro la cancellazione delle matricole e la perdita dell'abilitazione professionale per sinistro marittimo

1 - Le società provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutto il proprio personale, secondo quanto previsto dall'accordo del 20 dicembre 2002 e successive integrazioni di cui all'Allegato 13 della Sezione 1 per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. – da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente Sezione.

2 - Fermo restando quanto previsto al comma 1, potranno essere sottoscritti accordi sindacali aziendali di miglior favore con le parti stipulanti la presente Sezione, che assorbiranno fino a concorrenza le disposizioni previste dal precedente comma.

Art. 40 Assicurazione malattie e infortuni

1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di legge.

2 - L'armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate alla presente Sezione (Allegato 1).

3 - La malattia non darà luogo alla risoluzione del contratto di arruolamento, sempreché il marittimo sia in grado di riprendere il proprio posto a bordo 24 ore prima della partenza del mezzo navale speciale, e ciò consti all'armatore, in base a referto sanitario, almeno 48 ore prima della partenza.

4 - Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle 10.00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00, disponibile per le visite di controllo.

5 - Il lavoratore potrà indicare sul certificato medico 2 ore di reperibilità all'interno delle fasce orarie di cui sopra. Tale indicazione ha efficacia soltanto successivamente al terzo giorno di assenza per malattia, entro il quale deve pervenire, a termine di contratto, il certificato medico all'azienda.

6 - Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici nonché le visite di controllo.

Art. 41

Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili

1 - In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito entro i limiti massimi indicati all'Allegato 3.

2 - Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionali a quelle indicate nella tabella.

3 - L'indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici od utensili non sarà dovuta quando risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'armatore.

Art. 42

Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio

a) **1** - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di contratto, è dovuta al marittimo, oltre all'indennità prevista dalla presente Sezione (art. 43, lett. B), comma 1, lett. d) un'indennità di disoccupazione specifica per il naufragio pari a 2 mesi dello stipendio percepito a bordo, in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention, 2006.

CAPO IX
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO

Art. 43
Risoluzione del contratto di arruolamento

A) Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato

1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di legge.

2 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.

3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:

- a) per colpa dell'arruolato;
- b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
- c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; ricorrendone i requisiti, l'armatore corrisponderà al Marittimo l'eventuale trattamento economico di cui all'art. 359 ultimo comma del Codice della Navigazione.

4 - Le spese di rimpatrio saranno a carico dell'Armatore fino alla residenza del marittimo. Nelle spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il trasporto bagagli nei limiti di peso consentiti dal vettore aereo.

B) Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato

1 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:

- a) avvicendamento
- b) per volontà del lavoratore marittimo;
- c) per volontà dell'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
- d) per forza maggiore o altre cause;
- e) per colpa del marittimo.

a) Avvicendamento

1. Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
2. Il contratto di arruolamento si estingue al compimento del periodo contrattuale di imbarco ed al marittimo sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate nella presente Sezione.

Qualora il marittimo non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo/licenza ed una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.

3. Le spese di rimpatrio saranno a carico dell'Armatore fino alla residenza del marittimo. Nelle spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il trasporto bagagli nei limiti di peso consentiti dal vettore aereo.

b) Volontà del lavoratore marittimo

1. Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del lavoratore marittimo, quest'ultimo è tenuto a rispettare il termine di 18 giorni di preavviso e a sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi anticipate.
2. I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.

c) Volontà dell'armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo

Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, fermo restando quanto previsto dalle norme sul rimpatrio.

Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 18 giorni di preavviso, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio.

d) Forza maggiore o altre cause

Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli eventi sotto elencati:

- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte del marittimo;
- interdizione del commercio;
- naufragio;

il marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco e alla metà dell'indennità sostitutiva del preavviso come disciplinato all'articolo "preavviso", con un minimo garantito di 15 giorni complessivi di retribuzione.

Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli altri eventi sottoelencati:

- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;

il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, con un minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione.

Qualora l'armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso di bandiera, di arresto e preda della nave il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.

NOTA A VERBALE – in tutti i casi precedenti, qualora la somma del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, ove prevista, non garantisca i giorni minimi di retribuzione, la restante somma è imputata a titolo di integrazione del TFR.

e) Colpa del marittimo

Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, l'Armatore è tenuto a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto e, ove ne ricorrano gli estremi, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'Armatore.

Art. 44

Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina armata contro le navi

1 - Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini "pirateria" e "rapina armata contro le navi" sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006 (come emendata).

Art. 45

Preavviso

1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito: in 18 (diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato; in 15 (quindici) giorni per il contratto di arruolamento a tempo determinato.

Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.

2 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13^a e 14^a mensilità, e se dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.

Art. 46

Sbarchi per grave motivo personale

1 - Per gravi motivi personali si intendono:

a) morte di padre, madre, coniuge, figli, conviventi risultanti da documentazione anagrafica, da documentare alla Società entro 10 giorni dall'avvenuto decesso (*);

b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione della Società o del Comando di bordo;

(*) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.

2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto maturato.

Art. 47

Trattamento di fine rapporto

1 - Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e in particolare ai sensi del 2° comma dell'art. 4 della citata legge si conferma che la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

a) minimo contrattuale;

b) rateo della gratifica natalizia;

c) rateo della gratifica pasquale;

d) valore convenzionale della panatica di cui art. 31;

- e) gli scatti di anzianità di cui all'art. 21;
- f) supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B.

2 - All'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'armatore corrisponderà al marittimo il trattamento di fine rapporto calcolato per tutte le qualifiche, in 30/30 di retribuzione utile.

Art. 48

Trattamento personale marittimo adibito ai lavori di comandata

1 - Qualora il personale venga destinato sui mezzi navali speciali, ove non sia previsto effettuare l'imbarco secondo quanto prescrive il codice della navigazione, o qualora il personale venga destinato a terra per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali speciali, il trattamento gestionale ed amministrativo è riconducibile alle normative previste per il personale marittimo imbarcato.

2 - Qualora l'attività non preveda cicli lavoro/licenza, per il personale destinato temporaneamente a terra presso sedi o per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali speciali, ai soli fini retributivi, il trattamento economico sarà il seguente:

- minimo contrattuale;
- straordinario (se effettivamente prestato);
- scatti di anzianità di cui all'art. 21;
- supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'Allegato B;
- rateo gratifica natalizia;
- rateo gratifica pasquale.

3 - Per il personale marittimo imbarcato "di comandata" sui mezzi navali in disarmo e con solo personale adibito a guardianaggio e sicurezza, il periodo di imbarco è di mesi 4 di effettiva presenza a bordo. La chiusura di detto periodo di imbarco "di comandata" avverrà dopo aver usufruito dei soli riposi compensativi (sabato, domenica e festività) maturati a bordo.

4 - Nel caso in cui non possano essere forniti il vitto e l'alloggio in natura, sarà corrisposta una "trasferta forfettaria" concordata a livello aziendale.

CAPO X
REGOLAMENTO DI BORDO

Art. 49
Regolamento di bordo

a) Attività del personale marittimo

Il personale marittimo, oltre alle attività tipicamente marinaresche, di navigazione e di conduzione delle macchine e degli impianti del mezzo speciale, svolgerà tutte le attività alle quali il mezzo è adibito.

Effettuerà anche i lavori di manutenzione, di riparazione e/o modifica al mezzo speciale, alle sue dotazioni ed attrezzature etc.

b) Cambio di mezzo navale speciale nella stessa area di lavoro

Il personale imbarcato su un mezzo navale speciale può essere impiegato temporaneamente, anche su altri mezzi operanti in zona senza la stipulazione di altre convenzioni e senza mutamenti né della retribuzione né della qualifica.

CAPO XI
DIRITTI SINDACALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50
Delegato sindacale di bordo

Le parti convengono che su ciascuna nave può essere nominato per ogni organizzazione sindacale stipulante la presente Sezione, un delegato sindacale scelto tra il personale imbarcato. Della nomina sarà data comunicazione all'Armatore che ne informerà il Comando di Bordo.

I delegati sindacali che durano in carica per il periodo di imbarco, salvo revoca, avranno le seguenti attribuzioni:

1 - prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di Bordo le questioni che possono insorgere relativamente all'esatta applicazione del Contratto di lavoro, nonché segnalare le istanze del personale;

2 - esercitare periodicamente il controllo sulla qualità, qualità e distribuzione del vitto, richiamando l'attenzione del Comando sulle eventuali carenze e segnalando i motivi di insoddisfazione;

3 - indire assemblee a bordo, previa comunicazione al Comando e compatibilmente con le esigenze del "servizio".

Eventuali problemi insoluti tra il Comando e il Delegato Sindacale di Bordo saranno riferiti rispettivamente all'Armatore ed alle OO.SS e formeranno oggetto di esame congiunto.

Art. 51
**Accesso a bordo dei rappresentanti
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori**

1 - È consentito, ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l'accesso a bordo dei mezzi navali speciali.

2 - L'autorizzazione all'accesso a bordo dei mezzi navali speciali sarà rilasciata, dalla Società armatrice, ai cinque membri della Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria della presente Sezione.

Art. 52
Affissione comunicazioni sindacali

1 - Su ogni mezzo navale speciale la Società metterà a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie della presente Sezione un albo in posto accessibile a tutti i membri dell'equipaggio.

2 - In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo.

Art. 53
Quote di servizio

1 - Ai marittimi imbarcati, salvo loro contrario avviso da notificarsi entro 5 giorni al comando di bordo, sarà effettuata una trattenuta mensile pari al 7% del minimo contrattuale diviso 12 che sarà versata a favore delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e firmatarie la presente Sezione.

Art. 54

Contrattazione aziendale o di secondo livello

1 - Ai sensi di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali con la contestuale sottoscrizione dell'impegno a far sì che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano, la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge.

2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati. Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate nell'elencazione in lettere di cui ai successivi punti.

a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché risultati legati all'andamento economico delle imprese, compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma variabili e non predeterminabili non saranno utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;

b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3 - Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali. L'azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma rivendicativa.

4 - Fermo restando che l'organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza del datore di lavoro e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale o di secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.

5 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche di temporaneità e di sperimentazione.

6 - Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello o che non applicano alcun accordo sindacale di secondo livello saranno tenute ad erogare, ai marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento "retributivo di garanzia" lordo mensile pro-capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al 3% del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di secondo livello.

7 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, durante il periodo di validità della presente Sezione non dovranno essere posti a carico delle Aziende oneri aggiuntivi.

Art. 55
Decorrenza e durata

1 - La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2024 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2026. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.

Con il presente Accordo Collettivo di Lavoro viene assolto l'obbligo di cui all'Art. 4 della Legge 135/77.

ALLEGATO "A"

	MINIMO CONTRATTUALE dal 1° luglio 2024	1° SCATTO DI ANZIANITÀ ex 5%	SCATTO DI ANZIANITÀ ex 3%
1° UFFICIALE EXTRA-MED.	€ 2.332,83	€ 88,97	€ 53,38
1° UFFICIALE MEDITERRANEO	€ 2.296,57	€ 87,21	€ 52,33
2° UFFICIALE EXTRA-MED.	€ 1.970,21	€ 71,43	€ 42,85
2° UFFICIALE MEDITERRANEO	€ 1.926,42	€ 69,29	€ 41,58
3° UFFICIALE EXTRA-MED.	€ 1.833,22	€ 64,79	€ 38,88
3° UFFICIALE MEDITERRANEO	€ 1.799,20	€ 63,15	€ 37,89
3° UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED.	€ 1.466,57	€ 51,83	€ 31,10
3° UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO	€ 1.439,36	€ 50,52	€ 30,31
SOTTUFFICIALE C.S.	€ 1.706,42	€ 58,70	€ 35,22
SOTTUFFICIALE	€ 1.642,58	€ 55,62	€ 33,38
COMUNE	€ 1.455,35	€ 46,59	€ 27,95
GIOVANOTTO	€ 1.313,94	€ 39,77	€ 23,87
MOZZO	€ 1.209,01	€ 34,72	€ 20,83

Segue ALLEGATO "A"

	MINIMO CONTRATTUALE dal 1° luglio 2025	1° SCATTO DI ANZIANITÀ ex 5%	SCATTO DI ANZIANITÀ ex 3%
1° UFFICIALE EXTRA-MED.	€ 2.389,42	€ 91,80	€ 55,08
1° UFFICIALE MEDITERRANEO	€ 2.352,28	€ 90,00	€ 54,00
2° UFFICIALE EXTRA-MED.	€ 2.018,01	€ 73,82	€ 44,29
2° UFFICIALE MEDITERRANEO	€ 1.973,15	€ 71,63	€ 42,98
3° UFFICIALE EXTRA-MED.	€ 1.877,69	€ 67,02	€ 40,21
3° UFFICIALE MEDITERRANEO	€ 1.842,85	€ 65,33	€ 39,20
3° UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED.	€ 1.502,15	€ 53,61	€ 32,17
3° UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO	€ 1.474,28	€ 52,26	€ 31,36
SOTTUFFICIALE C.S.	€ 1.747,81	€ 60,77	€ 36,46
SOTTUFFICIALE	€ 1.682,43	€ 57,62	€ 34,57
COMUNE	€ 1.490,66	€ 48,35	€ 29,01
GIOVANOTTO	€ 1.345,81	€ 41,37	€ 24,82
MOZZO	€ 1.238,34	€ 36,19	€ 21,71

Segue ALLEGATO "A"

	MINIMO CONTRATTUALE dal 1° luglio 2026	1° SCATTO DI ANZIANITÀ ex 5%	SCATTO DI ANZIANITÀ ex 3%
1° UFFICIALE EXTRA-MED	€ 2.446,02	€ 94,63	€ 56,78
1° UFFICIALE MEDITERRANEO	€ 2.408,00	€ 92,79	€ 55,68
2° UFFICIALE EXTRA-MED.	€ 2.065,81	€ 76,21	€ 45,72
2° UFFICIALE MEDITERRANEO	€ 2.019,89	€ 73,97	€ 44,38
3° UFFICIALE EXTRA-MED.	€ 1.922,17	€ 69,24	€ 41,55
3° UFFICIALE MEDITERRANEO	€ 1.886,50	€ 67,51	€ 40,51
3° UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED.	€ 1.537,73	€ 55,39	€ 33,24
3° UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO	€ 1.509,20	€ 54,01	€ 32,41
SOTTUFFICIALE C.S.	€ 1.789,21	€ 62,84	€ 37,70
SOTTUFFICIALE	€ 1.722,28	€ 59,61	€ 35,77
COMUNE	€ 1.525,96	€ 50,12	€ 30,07
GIOVANOTTO	€ 1.377,69	€ 42,96	€ 25,78
MOZZO	€ 1.267,67	€ 37,66	€ 22,59

Supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore dal 1° luglio 2024

	1° Ufficiale	2° Ufficiale	3° Ufficiale
Fino a 5 anni	€ 106,77	€ 85,72	€ 77,75
oltre 5 e fino a 10 anni	€ 124,56	€ 100,00	€ 90,70
oltre 10 e fino a 15 anni	€ 142,36	€ 114,28	€ 103,66
oltre 15 e fino a 20 anni	€ 160,16	€ 128,57	€ 116,62
oltre 20 anni	€ 177,95	€ 142,85	€ 129,58

Gli importi sopra indicati non sono cumulabili.

I valori sopra indicati verranno incrementati, ad ogni aumento di minimo contrattuale, di una cifra pari all'aumento per i seguenti coefficienti:

– fino a 5 anni	0,06
– da 5 a 10 anni	0,07
– da 10 a 15 anni	0,08
– da 15 a 20 anni	0,09
– oltre i 20 anni	0,10

Agli effetti della applicazione degli importi di cui sopra l'anzianità si calcola sommando i periodi di effettiva navigazione su navi mercantili nazionali compiuti in qualità di Ufficiale di coperta o di macchina dopo il conseguimento dell'abilitazione professionale.

Supplemento paga al personale di Stato Maggiore non provvisto del titolo professionale di Capitano di lungo corso o di macchina

Ai Padroni al comando ed ai Direttori di Macchina non CM che abbiano un'anzianità di navigazione su mezzi navali speciali, in qualità di Comandante o Ufficiale, di almeno cinque anni, sarà riconosciuto un supplemento paga nella misura fissa di € 3,10 mensili.

Ai Padroni al comando ed ai Direttori di Macchina non CM che non abbiano maturato il diritto al supplemento paga di € 3,10 mensili, sarà riconosciuto un supplemento paga di € 2,58 mensili.

Detto supplemento di € 2,58 mensili non verrà più corrisposto quando il Padrone al comando o il Direttore di Macchina non CM avrà maturato il diritto al predetto supplemento paga di € 3,10 mensili.

Al restante personale imbarcato in qualità di Ufficiale, che non sia in possesso del titolo professionale di Capitano di lungo corso o Capitano di macchina sarà riconosciuto un supplemento paga nella misura fissa di € 2,58 mensili.

Detto supplemento è elevato a € 3,10 mensili per il personale di cui sopra con oltre cinque anni di anzianità di navigazione su mezzi navali speciali.

Agli Ufficiali radiotelegrafisti sarà corrisposto un supplemento paga per anzianità nella misura di € 3,10 mensili.

Detto supplemento è elevato, per gli Ufficiali radiotelegrafisti, a:

- € 3,62 qualora abbiano da 5 a 15 anni di anzianità.
- € 4,65 qualora abbiano oltre 15 anni di anzianità.

**INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE MEZZI NAVALI SPECIALI
CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PERFORAZIONE E MONTAGGIO
(importi in euro)**

		1° UFF.LE	2° UFF.LE	3° UFF.LE	SOTT.CS/ NOSTROMO	SOTT.UFF	COMUNE
1	INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE DI BASE	6,79	5,21	4,33	3,09	2,82	1,81
2	INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE ESTERA MNS (*)	9,33	7,88	7,33	6,83	6,57	5,82
3	A) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO NAZIONALE	25,58	24,90	24,12	22,03	20,53	17,08
4	B) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO ESTERO	30,23	29,37	28,57	25,81	24,06	19,85
5	C) MEZZI INOP. IN MANUTENZIONE PORTO NAZIONALE	15,60	14,98	14,32	13,57	12,69	11,65
6	C) MEZZI INOP. IN MANUTENZIONE PORTO ESTERO	23,26	22,49	21,64	19,79	18,66	15,40
7	D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE ADIBITO A GUARDIANIA PORTO NAZIONALE	5,67	5,18	4,79	4,25	3,43	3,19
8	D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE ADIBITO A GUARDIANIA PORTO ESTERO	6,67	6,18	5,79	5,25	4,43	4,19
9	E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ. PORTO NAZIONALE	12,38	12,07	11,57	10,90	10,34	9,72
10	E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ. PORTO ESTERO	13,38	13,07	12,57	11,90	11,34	10,72

(*) Valori riferiti al 1° luglio 2024. L'importo di questa indennità viene rivalutato applicando il criterio previsto all'art. 22, comma 3 della presente Sezione.

MODELLO DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO/FORM of CONVENTION OF RECRUITMENT

L'anno/The year _____ il giorno/the day _____ del mese di/of the month of _____ tra/Between
 in/address _____, C.F./C.F. _____ con sede
 vessel named _____ armatore della nave denominata/shipowner of the
 _____ di tonnellate/of tons _____ di bandiera/flag
 _____ ed il marittimo di seguito indicato si è convenuto quanto segue: / and below mentioned seafarer have agreed
 as follows:

Il Sig. **Cognome e Nome/ Mr. Name and Surname** _____ **Data e luogo di**
nascita/Date and place of born _____ **Matricola Compartimento/**
Number _____ **and**
District _____ **Classe/Class** _____ **Nazionalità/Nationality** _____ **Gra**

do a Bordol/ Rank on Board _____ - se minorenne munito di regolare consenso – il quale, dovendo far parte
 dell'equipaggio della sopradetta nave ed eventualmente su altre navi della stessa società ex art. 327 del Codice della
 Navigazione, dichiara di imbarcare ai sensi della legge 135/77 e ai patti e condizioni stabiliti dal CCNL
 _____ ed accordi integrativi aziendali in vigore e della presente Convenzione di arruolamento./to
 holding the underage the regular consent – who -, having to be crew members on the said vessel and, possibly, on other
 vessels of the same company pursuant to article 327 of Navigation Code, acknowledge to recruit under the law 135/77, at the
 terms and conditions stated by CBA _____ and company's agreement in force and by Convention of
 Recruitment.

Periodo di prova:

La legge regolatrice della presente Convenzione è la legge _____ /The present convention of recruitment is
 regulated by the Law _____;

La presente convenzione è stipulata a/ The present convention is agreed at:

- Tempo indeterminato con decorrenza dal/Indefinite Period starting from _____ (con preavviso _____ gg. in
 caso di recesso/with no. _____ days of required notice period)
- Tempo determinato con decorrenza dal/Definite Period starting from _____
 al/to _____ data di scadenza/expiry date _____
- L'imbarco verrà effettuato a/The embarkation shall take place at _____

Salario minimo/seafarer's wage _____ ferie annuali retribuite/paid annual leave _____

Le prestazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sociale sono assicurate mediante/health and social security
 benefits are provided by _____ (da specificare l'ente o società di assicurazione ai sensi
 della legge 135/1977)

Il diritto al rimpatrio è garantito da/seafarers entitlement to repatriation is provided by _____

Data lettura delle norme dei rispettivi contratti che, ad ogni fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nella
 presente convenzione, e data altresì lettura di quest'ultima, le parti l'hanno pienamente confermata, sottoscrivendo con Noi
 presenti all'atto./ Having read the rules of the respective contracts which to any extent are literally referred to in the present
 convention and having also read this convention, the parties have fully confirmed it by undersigning it together with us.

Le parti hanno dichiarato a Noi Ufficiale di Porto, delegato dal sig. Comandante del Porto, di rinunciare, concordemente ed
 esplicitamente, alla presenza di testimoni per la stipula della presente convenzione di arruolamento./ The parties declared to
 us, Harbour Officer appointed by the Harbour Master, not to avail of the assistance of witnesses for the signature of this
 convention of recruitment.

Luogo/Place _____ li/the, _____

IL RACCOMANDATARIO MARITTIMO/THE SHIPPING AGENT

IL MARITTIMO/THE SEAFARER

L'UFFICIALE DI PORTO/THE HARBOUR OFFICER

ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EAR)

	Dal 1° luglio 2024	Dal 1° luglio 2025	Dal 1° luglio 2026
1° UFFICIALE EXTRA-MED	€ 35,00	€ 61,25	€ 87,49
1° UFFICIALE MEDITERRANEO	€ 34,45	€ 60,29	€ 86,13
2° UFFICIALE EXTRA-MED.	€ 29,56	€ 51,73	€ 73,89
2° UFFICIALE MEDITERRANEO	€ 28,90	€ 50,58	€ 72,25
3° UFFICIALE EXTRA-MED.	€ 27,50	€ 48,13	€ 68,76
3° UFFICIALE MEDITERRANEO	€ 26,99	€ 47,24	€ 67,48
3° UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED.	€ 22,00	€ 38,50	€ 55,00
3° UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO	€ 21,59	€ 37,79	€ 53,98
SOTTUFFICIALE C.S.	€ 25,60	€ 44,80	€ 64,00
SOTTUFFICIALE	€ 24,64	€ 43,12	€ 61,61
COMUNE	€ 21,83	€ 38,21	€ 54,58
GIOVANOTTO	€ 19,71	€ 34,50	€ 49,28
MOZZO	€ 18,14	€ 31,74	€ 45,34

1. ASSICURAZIONE MALATTIA

Oltre alle Assicurazioni obbligatorie per legge:

1.1. Assicurazione in caso di morte per malattia

In caso di morte avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco o dipendente da malattia contratta durante l'imbarco, l'Armatore assicurerà le seguenti indennità:

a) se il marittimo lascia solo la vedova:

Ufficiali	€ 413,17
Sottufficiali	€ 387,34
Comuni	€ 361,52

b) se il marittimo lascia la vedova e un figlio minorenni o solo un figlio minorenni:

Ufficiali	€ 542,28
Sottufficiali	€ 490,63
Comuni	€ 464,81

più una quota di € 103,29 per ogni ulteriore figlio minorenni.

Se il marittimo non lascia né vedova né orfani minorenni, ma il padre in età di oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza figli maggiorenni, o risulti che il marittimo era l'unico o il principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennità uguale a quella che sarebbe spettata qualora il marittimo avesse lasciato la sola vedova.

1.2. Assicurazione per il caso di invalidità permanente

In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco quale conseguenza di malattia contratta per causa di servizio, saranno assicurate le seguenti indennità:

Ufficiali	€ 413,17
Sottufficiali	€ 387,34
Comuni	€ 361,52

In caso di invalidità permanente parziale, l'indennità sarà proporzionale al grado di invalidità.

Assistenza economica al personale in continuità di rapporto di lavoro per le malattie insorte dopo il 28° giorno dallo sbarco.

Nell'ipotesi di malattia insorta dopo il 28° giorno dallo sbarco, al personale in continuità di rapporto di lavoro verrà corrisposto dall'Ente competente il trattamento economico previsto per la legge e coperto dalle Assicurazioni "Fondamentale" e "Complementare".

2. ASSICURAZIONE INFORTUNI

Oltre all'assicurazione obbligatoria per legge, l'Armatore assicurerà le seguenti indennità:

1) per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio ordinario:

a tutto il personale imbarcato (escluso il Capitano al comando) una indennità pari alla differenza fra 5, rispettivamente 6 annualità, di retribuzione (proporzionalmente ridotte in caso di invalidità permanente parziale) ed il valore capitale della rendita di legge calcolato secondo la norma dell'art. 39 del Dpr 30.06.1965 n. 1124, e successive modificazioni.

2) per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio di guerra o da mine:

per tutti i marittimi (compreso il Capitano al comando):

a) una indennità capitale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di legge;

b) un'ulteriore indennità in capitale di € 258,23 se trattasi di Ufficiali e di € 185,92 se trattasi di Sottufficiali o Comuni.

Nel caso di invalidità permanente parziale tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di legge.

3. Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari della Legge 16 ottobre 1962, n. 1486.

Ai marittimi temporaneamente inidonei alla navigazione, che godono del trattamento previsto dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (Legge Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DICHIARATA INIDONEITÀ

L'assicurato è tenuto a proporre ricorso, (attualmente da presentarsi per l'accesso alla commissione di II grado) nei termini e con le modalità previste dal Codice della Navigazione e/o dalle leggi vigenti in materia contro, la dichiarazione di cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare per i motivi che sono oggetto di assicurazione.

La Società si riserva la facoltà di richiedere all'assicurato che per l'espletamento delle pratiche tutte inerenti il ricorso o domanda di revisione questi si avvalga del Consulente Medico prescelto dalla Società stessa eventualmente affiancandolo ad altro Medico di sua fiducia.

Nel caso in cui rassicurato non ottemperi a tale obbligo, decade dai benefici dell'assicurazione salvo che un collegio arbitrale composto da tre medici, due nominati dalle Parti ed il terzo nominato d'accordo tra i primi due o in difetto dal Presidente dell'Ordine dei Medici di zona, non dichiarerà, entro 45 giorni dalla richiesta del marittimo, che tale invalidità definitiva è "manifesta" e che se anche l'Assicurato si fosse sottoposto a cure mediche un eventuale giudizio non avrebbe potuto che dare conferma di tale invalidità permanente definitiva dell'assicurato con conseguente cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare.

Il Collegio Medico risiede, a scelta della Società presso la sede della stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ognuna delle parti sostiene le proprie spese, remunera il proprio Medico designato e contribuisce per metà alle spese e competenze del terzo Medico.

I risultati della procedura, raccolti con apposito verbale redatto in doppio esemplare, uno per la Società, l'altro per l'Assicurato, e sottoscritti dai Medici concordi, ovvero dalla maggioranza, saranno obbligatori per le Parti rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di parti contrattuali.

Le conclusioni del Collegio saranno valide ancorché il medico dissidente rifiuti di sottoscriverle e tale rifiuto risulti attestato dagli altri Medici nel verbale definitivo.

I Medici sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Le Aziende saranno tenute a far inserire nella polizza tale formulazione al momento del rinnovo della polizza in corso.

**INDENNITÀ PERDITA CORREDO
STRUMENTI PROFESSIONALI E UTENSILI**

In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, i marittimi hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella:

a) Indennità perdita corredo:

• Comandante	€ 374,95
• Direttore di macchina	€ 353,26
• Ufficiali	€ 278,89
• Allievi Ufficiali	€ 167,33
• Sottufficiali	€ 167,33
• Marinai, fuochisti, camerieri	€ 130,15
• Giovanotti, carbonai, mozzi, garzoni e piccoli	€ 114,65

b) Indennità perdita strumenti professionali e utensili:

• Comandante	€ 274,39
• Ufficiali di coperta	€ 245,89
• Direttore di macchina	€ 64,14
• Ufficiali macchinisti	€ 42,76
• Carpentiere per perdita ferri	€ 42,76
• Cuoco per perdita utensili	€ 17,82

È sempre in facoltà dell'armatore dispensare i marittimi dal fornirsi dei propri strumenti professionali e utensili, provvedendoli egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo. Le suddette indennità saranno corrisposte all'atto della liquidazione delle competenze spettanti.

Accordo 25 luglio 1978

Premesso che quanto qui di seguito di comune accordo dichiarato è parte integrante ed inscindibile ad ogni effetto della disciplina contenuta nel presente contratto e non ha carattere innovativo ma serve a chiarire la comune volontà delle parti realizzata anche nei precedenti contratti, le parti dichiarano che con l'espressione «indennità fisse» esse per il passato hanno inteso, tanto a livello nazionale quanto a livello aziendale, esclusivamente riferirsi agli emolumenti che vengono qui tassativamente elencati: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore, indennità speciale per il personale di macchina supplemento paga sottufficiali capi servizio, indennità di rappresentanza.

Pertanto, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro del personale navigante, esse parti hanno sempre voluto escludere i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, dal computo degli istituti contrattuali sui quali sono state calcolate le «indennità fisse».

Per quanto attiene al presente contratto, le parti dichiarano che i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi, anche a livello aziendale, così come per il passato sono stati esclusi a qualsivoglia titolo dalla retribuzione essendo voluti come elementi distinti ed autonomi espressamente ribadendosi altresì l'esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo.

Tutto quanto sopra precisato e pattuito le parti inoltre dichiarano ad ogni effetto che la determinazione dei livelli retributivi correlativi ad ogni qualifica del personale navigante sarebbe stata inferiore tanto per il passato quanto per gli importi stabiliti con il presente contratto se esse parti avessero voluto ricomprendere ai fini del calcolo dei vari istituti anche lo straordinario continuativo e/o predeterminato e/o forfettizzato.

INDICE

PREMESSA	2
CAPO I – TIPI DI CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO	
Art. 1 - Tipi di contratto di arruolamento	3
Art. 2 - Contratto di arruolamento a tempo determinato	3
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato	3
Art. 4 - Periodo di prova	4
CAPO II – NORME DISCIPLINARI	
Art. 5 - Rapporti gerarchici e disciplinari	5
Art. 6 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.	5
Art. 7 - Infrazioni disciplinari e sanzioni	6
Art. 8 - Reclami dei marittimi e controversie sindacali	7
CAPO III – ORARIO DI LAVORO	
Art. 9 - Orario di lavoro	8
Art. 10 - Orario di riposo	8
Art. 11 - Indennità di turno	8
Art. 12 - Trattamento nella giornata del sabato in porto ed in navigazione	9
CAPO IV – LAVORI E SERVIZI DIVERSI	
Art. 13 - Lavori per la sicurezza della navigazione	10
Art. 14 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo	10
Art. 15 - Lavori per la manutenzione e pulizia del mezzo navale speciale	10
Art. 16 - Lavori inerenti alla pulizia degli alloggi	10
Art. 17 - Sostituzione di ammalati e di infortunati	10
Art. 18 - Compensi per sostituzione personale mancante	11
Art. 19 - Oggetti in consegna	11
CAPO V – PAGHE, COMPENSI, INDENNITÀ	
Art. 20 - Paghe	12
Art. 21 - Scatti di anzianità	12
Art. 22 - Indennità di navigazione	12
Art. 23 - Eventuale periodo di ingaggio	13
Art. 24 - Compenso per ritardato imbarco in caso di trasbordo	14
Art. 25 - Turnazione	14
Art. 26 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi. Libretto paghe	14
Art. 27 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale	15
Art. 28 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore	15
Art. 29 - Compensi per lavoro straordinario	15
CAPO VI – VITTO E ALLOGGIO	
Art. 30 - Alloggio e Vitto	17
Art. 31 - Valutazione della Panatica quale coefficiente della retribuzione	17
Art. 32 - Indennità sostitutiva della panatica	17
CAPO VII – RIPOSI FESTIVI – FERIE – LICENZE	
Art. 33 - Trattamento per le Giornate Festive e Ferie	18
Art. 34 - Computo dei riposi compensativi e ferie	18

Art. 35 - Licenze o periodi di riposo durante il periodo di imbarco	19
Art. 36 - Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in servizio a bordo	19
Art. 37 - Ferie	19

CAPO VIII – PREVIDENZE

Art. 38 - Trattamento previdenziale	21
Art. 39 - Assicurazione contro la cancellazione delle matricole e la perdita dell'abilitazione professionale per sinistro marittimo	21
Art. 40 - Assicurazione malattie e infortuni	21
Art. 41 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili	22
Art. 42 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio	22

CAPO IX – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO

Art. 43 - Risoluzione del contratto di arruolamento	23
Art. 44 - Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina armata contro le navi	25
Art. 45 - Preavviso	25
Art. 46 - Sbarchi per grave motivo personale	25
Art. 47 - Trattamento di fine rapporto	25
Art. 48 - Trattamento personale marittimo adibito ai lavori di comandata	26

CAPO X – REGOLAMENTO DI BORDO

Art. 49 - Regolamento di bordo	27
--------------------------------	----

CAPO XI – DIRITTI SINDACALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Delegato sindacale di bordo	28
Art. 51 - Accesso a bordo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori	28
Art. 52 - Affissione comunicazioni sindacali	28
Art. 53 - Quote di servizio	28
Art. 54 - Contrattazione aziendale o di secondo livello	29
Art. 55 - Decorrenza e durata	30

ALLEGATI

Allegato "A" - Minimo contrattuale	31
Allegato "B" - Supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore dal 1° luglio 2024	34
Allegato "C" - Indennità di navigazione mezzi navali speciali che svolgono attività di perforazione e montaggio	36
Allegato "D" - Modello di Convenzione di arruolamento/Form of Convention of recruitment	37
Allegato "E" - Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR)	38
Allegato 1 - 1. Assicurazione malattia	39
2. Assicurazione infortuni	40
3. Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari della legge 16 ottobre 1962, n. 1486	40
Allegato 2 - Obblighi dell'assicurato in caso di dichiarata inidoneità	41
Allegato 3 - Indennità perdita corredo strumenti professionali e utensili	42
Allegato 4 - Accordo 25 luglio 1978	43